



Allegato "B"

# COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I</b> Servizi di taxi e di noleggio con conducente		<b>CAPO III</b> Illeciti e sanzioni
1	Oggetto del regolamento	28	Vigilanza.
2	Definizione del servizio.	29	Diffida.
3	Condizioni di esercizio.	30	Sanzioni.
4	Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea.	31	Sospensione della licenza.
5	Ambiti operativi territoriali.	32	Revoca della licenza.
	<b>CAPO II</b> Acquisizione della licenza o di autorizzazione e condizioni di esercizio	33	Procedimento sanzionatorio.
6	Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.	34	Decadenza della licenza.
7	Numero delle licenze.	35	Irrogazione delle sanzioni.
8	Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.		<b>CAPO IV</b> Disposizioni finali
9	Contenuti del bando.	36	Colorazione esterna dei taxi.
10	Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.	37	Pubblicità del regolamento.
11	Attività delle commissioni di concorso.	38	Approvazione del regolamento.
12	Presentazione delle domande.		
13	Materie di esame.		
14	Assegnazione e rilascio della licenza o della autorizzazione.		
15	Titoli di preferenza.		
16	Inizio del servizio.		
17	Validità della licenza e della autorizzazione.		
18	Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.		
19	Taxi di scorta.		
20	Comportamento del conducente in servizio.		
21	Interruzione del trasporto.		
22	Trasporto degli handicappati.		
23	Idoneità dei mezzi.		
24	Tariffe.		
25	Torni ed orari di esercizio.		
26	Trasporti bagagli e animali.		
27			

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente.
2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
  - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
  - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
  - g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti;
  - i) Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 29.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio di autovetture con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

Art. 3 - Condizioni di esercizio.

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta Legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti in materia al momento del rilascio.  
Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attribuite ai compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Insieme alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa licenza od autorizzazione. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.

5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

#### **Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.**

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### **Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.**

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3. È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.



## IZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.

possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizioni di reciprocità.

6.7 - Numero delle licenze.

1. Il numero delle licenze per gli autobus con conducente di grande, media e piccola capacità è stabilito dall' Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti.

2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce il numero delle licenze di taxi.

6.8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dell'art.14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio della professione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.

. Il bando, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio nonché:

- a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
- b) inviato, per la pubblicazione, nei comuni contermini.

9 - Contenuti del bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:

- 1) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- 2) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- 3) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- 4) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.



Art. 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, così composta: Segretario Comunale con le funzioni di Presidente, Dirigente del Settore P.U., 3 membri nominati dalla Giunta tra persone esperte del settore.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Segretario Comunale le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente del Settore P.U.
3. I membri nominati dalla Giunta non possono far parte della stessa Commissione per più di quattro anni.
4. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art.9, lettera d) del presente Regolamento.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Sindaco, di qualifica non inferiore alla sesta.
6. Ai componenti la Commissione verrà corrisposto gettone di presenza così come previsto dalla vigente normativa per i Consiglieri Comunali. Nel caso di componenti provenienti da altri Comuni agli stessi verrà corrisposta indennità di missione come previsto dalla normativa.

Art. 11 - Attività delle Commissioni di concorso

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissione prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande stabilisce i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione del Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.
4. La Giunta Comunale in relazione alle domande presentate provvede ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

Art. 12 - Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) certificato di iscrizione al ruolo;
  - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento di servizio;
  - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente Regolamento.



2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea certificazione della idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- b) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con conducente;
- e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### Art. 13 - Materie di esame.

1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune e della provincia;

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità economica europea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

#### Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del veicolo della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio, con il seguente ordine:

- l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, nel Comune di Alcamo da almeno due anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
- l'essere residente nel Comune di Alcamo da almeno due anni.

#### Art. 16 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per altro modo «mortis causa» il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

#### Art. 17 - Validità della licenza e della autorizzazione.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il loro stato, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei successivi termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

#### Art. 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in altri casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente diritto.

3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute «mortis causa», ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare in vita o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente, la licenza o autorizzazione né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione.

guito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

#### Art. 19 - Taxi di scorta.

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

#### Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. È fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

#### Art. 21 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, il conducente si adopererà per organizzare un servizio sostitutivo, in caso contrario nulla sarà dovuto per il percorso effettuato.

#### Art. 22 - Trasporto degli handicappati.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.



3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono essere contraddistinti dalla relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR del 1978, n. 384.

#### Art. 23 - Idoneità dei mezzi.

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC il Sindaco dispone, per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che si ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.

In mancanza, il Sindaco, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art.32.

3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della P.U.. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

#### Art. 24 - Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dal Sindaco, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base dalla Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuato (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt.2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

#### Art. 25 - Turni ed orari di servizio.

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

#### Art. 26 - Trasporti bagagli e animali.


1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di animali è facoltativo.

#### Art. 27 - Forza pubblica.

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica come stabilito dal regolamento di servizio.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.



### CAPO III ILLECITI E SANZIONI

#### Art. 28 - Vigilanza.

1. La Polizia Municipale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

#### Art. 29 - Diffida.

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
  - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b) non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
  - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
  - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
  - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

#### Art. 30 - Sanzioni.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
  - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
  - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
  - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
  - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;
  - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
  - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 22;
  - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 24.
3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravenuto.
5. Il sindaco provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.



Art. 31 - Sospensione della licenza.

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentito il Settore P.U., per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie, connesse all'esercizio delle attività;
- b) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.30 del presente Regolamento;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività ;
- e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;

2. Il Sindaco, sentito il Settore P.U., dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell' eventuale recidiva.

Art.32 - revoca della licenza.

1. Il Sindaco, sentito il Settore P.U., dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.31 del presente Regolamento;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.12.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 33 - Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Sindaco, sentito il Settore P.U., decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato

interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTM.

Art. 34 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, sentito il Settore P.U., dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il Servizio nei termini di cui all'art.16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del Servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 - Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Colorazione esterna dei taxi.

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n.283 del 1° dicembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca.

2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.

3. Le autovetture debbono recare una fascia bicolore giallo e verde, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di 6 centimetri.

4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 centimetri quadrati.

Art. 37 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento sarà inviata:

- ai titolari delle autorizzazioni e licenze;
- ai componenti la Commissione consultiva.

Art. 38 - Approvazione del regolamento.

Il presente regolamento verrà trasmesso alla regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.